

## ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

### ASSICURAZIONI RISCHIO NON AUTOSUFFICIENZA

#### 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

**RICORDA:** per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

**RICORDA ANCORA:** per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

#### 02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ASSICURAZIONI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA (PREMI RELATIVI ALLE)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. f, TUIR)
Deducibile/Detraibile	<b>Detraibile</b>
Misura	<b>19%</b>
Rigo della Dichiarazione	<b>RP da 8 a 13 Codice 39</b>
Rigo del Modello 730	<b>E da 8 a 10 Codice 39</b>

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi.

Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti.

La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità **permanente non inferiore al 5 per cento**, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie). In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall'esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all'assicurato. La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale  
(**Circolare 20.03.2001 n. 29, risposta 1.4**).

Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi **danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda a condizione che:**

- l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;
- i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con il decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000.

Il citato decreto stabilisce, in particolare, che:

- gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l'assunzione di alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione e l'indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;
- i contratti possono essere stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell'impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest'ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell'assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell'impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l'importo dei premi in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall'imposta.

L'importo **non deve complessivamente superare 1.291,14 euro**, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU (**punti da 341 a 352**) con il codice 39.

**Tabella di riepilogo a pagina successiva.**

**TABELLA RIEPILOGATIVA CONDIZIONI E LIMITI DI DETRAIBILITA'  
DELLE ASSICURAZIONI**

<b>Data di stipula o rinnovo del contratto</b>	<b>Oggetto del contratto</b>	<b>Condizioni richieste</b>	<b>Limite di spesa</b>
<b>Fino al 31.12.2000</b>	<b>Assicurazione vita e infortuni</b>	<b>Contratto:</b> -di durata non inferiore a 5 anni -che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima	Codice "36" <b>€ 530</b>
<b>Dal 1.01.2001</b>	<b>Assicurazione</b>	Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%	
<b>Dal 1.01.2016</b>	<b>Assicurazione</b>	Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave	Codice "38" <b>€ 750</b>
<b>Non rileva la data</b>	<b>Assicurazione</b>	-Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana -La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto	Codice "39" <b>€ 1.291,14</b>
<p>Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo Codice:            La somma degli importi con codice onere "36" e "38" non può superare € 750;            La somma degli importi con codice onere "36", "38" e "39" non può superare € 1.291,14            Esempio:            Importo con codice "36" = 530            Importo con codice "38" = 500 ricondotto ad euro 220            Importo con codice "39" = 1.000 ricondotto ad euro 541 (1.291 – 530 – 220)</p>			